

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24448 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 04/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20157/2024 R.G. proposto da:

Staniscia Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Gina Tralicci

-ricorrente-

Agenzia Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato

-resistente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 1321/2024 depositata il 23/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione della cartella di pagamento n. 09720200135792626000 avente ad oggetto tasse di registro relative ad atti giudiziari degli anni 2010, 2012 e 2013,

fondata, tra l'altro, sulla prescrizione del tributo, la decadenza dalla pretesa e la nullità derivata dell'atto per omessa /nulla notificazione dell'atto sotteso (avviso di liquidazione).

1.1 La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso.

1.2 Sull'appello del contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l'impugnazione sulla base delle seguenti argomentazioni: -< ... L'art. 37 d.P.R. n. 131/86 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), rubricato "Atti dell'autorità giudiziaria", stabilisce che sono soggetti all'imposta, ancorchè impugnati o ancora impugnabili "salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato", "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere". Ai sensi poi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73, l'Amministrazione Finanziaria, nei termini ivi indicati, procede alla liquidazione delle imposte, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta, previa correzione, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, contributi e premi ovvero previa riduzione delle detrazioni d'imposta o delle deduzioni dal reddito, indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge. Il terzo comma del richiamato articolo, in particolare, stabilisce che "Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una

maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Dal combinarsi di queste due norme si desume (sul punto, ord. Cass. n. 28311/21) che la comunicazione preventiva da notificare al contribuente non è obbligatoria se non quando sussistano incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione e dai controlli emerga una maggiore imposta rispetto al risultato della dichiarazione trasmessa ... Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione"... conseguentemente, "nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva. In altre parole, la preventiva notifica dell'avviso bonario è dovuta solo in caso di contestazione di un risultato diverso da quello riportato in dichiarazione o di una imposta maggiore di quella liquidata dal contribuente, non essendo necessaria, come nella specie, in caso di mero mancato versamento delle imposte dichiarate>.

1.3 La Corte regionale ha poi aggiunto che la preventiva notifica dell'avviso bonario è dovuta solo in caso di contestazione di un risultato diverso da quello riportato in dichiarazione o di una imposta maggiore di quella liquidata dal contribuente, non essendo

necessaria, come nella specie, in caso di mero mancato versamento delle imposte dichiarate.

1.4 Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorre per la sua cassazione il contribuente svolgendo un unico motivo di ricorso.

1.5 L'Agenzia delle entrate Riscossione ha presentato una nota per partecipare all'eventuale udienza.

MOTIVI DI DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce <violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cpc; art. 2697 cc.; artt. 54 e 76 d.P.R. n.131/86>.

Si rimprovera al decidente di aver respinto l'eccezione relativa all'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, ritenendo esaustiva la motivazione della cartella esattoriale, con conseguente irrilevanza, nel procedimento recuperatorio di ADER, della notifica dell'avviso di liquidazione. Si assume che il controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, riguarda le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente e non già le tasse di registro degli atti giudiziari che, invece, devono essere ricondotte, normativamente, agli artt. 54 e 76 d.P.R. n. 131/86.

In particolare, l'art. 54 stabilisce che per la liquidazione dell'imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Detta condizione incide, inoltre, sul termine decadenziale atteso il fatto che solo laddove vi sia stata la notifica dell'avviso di liquidazione e l'atto non sia stato impugnato, il termine sarà quello decennale. In difetto di prova della notifica

dell'avviso de quo, invece, il termine di decadenza resta quello quinquennale.

Si deduce che il controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, su cui si basa l'iter logico giuridico della decisione impugnata, disciplina le dichiarazioni dei redditi e non già le tasse di registro degli atti giudiziari oggetto della cartella esattoriale opposta, che, invece, devono essere ricondotte, normativamente, agli artt. 54 e 76 D.P.R. n. 131/86.

2. Va subito notato che lo strumento di impugnazione si articola in due distinti profili di doglianza concernenti, rispettivamente, l'asserito travisamento del fatto e la violazione di legge.

2.1 La prima lagnanza, sebbene dichiaratamente formulata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., deve essere ricondotta nell'alveo del n. 5) del medesimo comma, essendo volta a far valere una svista commessa dalla CGT II grado.

2.2 Sovviene, sul tema, il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità in virtù del quale l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impedisce di riqualificarne la sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., né determina l'inammissibilità del mezzo, qualora dalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il tipo di vizio prospettato (cfr., ex plurimis, Cass.n.795/2025; Cass. n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024).

2.3 Fatta tale precisazione, si rileva che la denuncia di travisamento del fatto sostanziale appare fondata per quanto ci si appresta a dire.

2.4 Dall'esame della stessa sentenza impugnata emerge che la cartella di pagamento concerne imposte di registro laddove a pagina 2 di detta decisione si legge <La cartella di pagamento impugnata - n. 09720200135792626000 - emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata via pec al contribuente in data 30/11/21

riporta quale causale dell'importo di Euro 1.769,50, oltre oneri di riscossione e notifica, il controllo tasse e imposte indirette anni 2010-2012-2013; in particolare, nel riportare il dettaglio degli importi dovuti forniti dall'Ente impositore, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, la cartella fa poi riferimento a provvedimenti relativi ad esecuzione mobiliare del Tribunale civile di Roma (per l'anno 2010 il n. 000027776, per l'anno 2012 il n. 000044510 e, per l'anno 2013 il n. 000007391)>.

2.5 Confrontando il contenuto di detto documento (allegato al ricorso) con quello della motivazione della sentenza impugnata (nella parte in cui ha ritenuto trattarsi di dichiarazione dei redditi) emerge, all'evidenza, l'errore testuale in cui è incorsa la Corte d'appello. Tale errore si rivela attraverso la messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, da un lato quella risultante dalla decisione del giudice, dall'altro quella, contrastante, tale da smentire la rappresentazione offerta dal giudice, che emerge univocamente sia dalla premessa della motivazione della decisione che dal documento acquisito al processo. L'erronea supposizione del giudice d'appello, dunque, si è infranta contro la «cartesiana evidenza bidirezionale» (così Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, par.10.12 delle Ragioni della decisione) tracciata dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ai fini dell'individuazione dei caratteri dell'errore revocatorio, venendo in considerazione, alla stregua della circostanza rappresentata nel richiamato documento, da un lato, un fatto incontrastabilmente escluso (cartella relativa alla dichiarazione dei redditi) dall'altro lato, un fatto positivamente stabilito (cartella esattoriale avente ad oggetto imposta di registro).

2.6 Il fatto erroneamente supposto come esistente, accertamento sui redditi al pari del fatto erroneamente escluso (imposizione fiscale a titolo di imposta di registro), è stato oggetto di discussione tra le

parti, tanto che la sentenza di primo grado, trascritta nel ricorso, osserva che la cartella è stata notificata per controllo tasse ed imposte indirette relative all' anno 2012, per imposta di registro con riferimento a un provvedimento concernente un procedimento di esecuzione mobiliare emesso dal Tribunale civile di Roma anno 2010 numero 000036745;aggiungendo che <pertanto, nessun avviso di accertamento presupposto doveva essere notificato>.

2.7 L'imposta ingiunta supposta esistente costituisce un punto controverso che esclude la revocazione quando l'errore – di giudizio e non di mero fatto – riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti, v. Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione); nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo (Cass. 15/03/2023, n. 7435).

3. Tanto premesso in merito all'oggetto della cartella esattoriale, il motivo che reca la denuncia di violazione di legge è fondato.

3.1 Il credito oggetto di causa è relativo alla tassa di registro degli atti giudiziari (ordinanze di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emesse nelle procedure espropriative mobiliari).

3.2 L'art.54 del d.P.R. n. 131/86 (Testo unico dell'imposta di registro) stabilisce che: <Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria (1) irrogata per omessa richiesta di

registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare>.

3.3 Inoltre è previsto un preciso termine di decadenza entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve notificare l'avviso di liquidazione, a pena di nullità: "l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19" (art. 76 D.P.R. n. 131/1986). (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27698).

3.4 Secondo l'art. 78 del medesimo decreto, il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Nel caso in cui, fosse notificato avviso di liquidazione e quest'ultimo non fosse stato impugnato nei termini di legge (60 gg dalla notifica) il provvedimento diventa definitivo e la pretesa erariale inoppugnabile. In questo caso verrà applicata la prescrizione decennale, se invece l'avviso non è stato notificato la cartella è nulla per l'omessa notifica dell'atto presupposto (Cas. SSUU 16412/2007).

3.5 L'imposta di registro è suscettibile di essere liquidata mediante lo specifico atto a ciò funzionale (l'avviso di liquidazione); pertanto, viene a mancare il presupposto - viceversa caratterizzante gli accertamenti delle imposte dirette - a cui associare la funzione della cartella di pagamento di cui al d.P.R. n. 602/1973, supporto normativo a cui la CGT II grado ha ancorato la decisione impugnata, senza distinguere tra le diverse disposizioni normative pur

richiamate, laddove in una la cartella è declinabile come mezzo per l'esplicazione del procedimento liquidatorio dell'imposta di registro, anzichè come (semplice) mezzo di esazione nell'ambito delle imposte indirette (Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., Sez. 5, 4 febbraio 2015, n. 1974; v. Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass. n. 33381/2025).

3.6 Per detta imposta, è la stessa attività di liquidazione ad andar soggetta a termini di decadenza (art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131); ne consegue che il contribuente non resta assoggettato all'azione amministrativa per un tempo indeterminato, o comunque se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, per un tempo eccessivo; il contribuente resta in tal caso soggetto alla sola azione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione ordinario (art. 41, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346); il che, peraltro, è ovvio ed è pienamente conforme al sistema, posto che, dopo la liquidazione, non viene in questione altro che il credito da riscuotere (Cass., Sez. 5[^], 4 febbraio 2015, n. 1974; Cass., Sez. 5[^], 21 giugno 2016, n. 12754).

3.7 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 10012 depositata il 15 aprile 2021 hanno confermato che: << la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti gli atti successivi della riscossione. Il contribuente può impugnare uno qualunque di essi, facendo valere il vizio iniziale >>.

3.8. Ebbene, nella fattispecie, è incontestata l'omessa notificazione del prodromico avviso di liquidazione (nel termine quinquennale), con la conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata.

4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo

necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

5. Le spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente;

condanna l'amministrazione alla refusione delle spese del giudizio di merito che liquida per il primo grado in euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, per il giudizio di appello in euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; per il giudizio di legittimità in euro 2.400,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione del 9 luglio 2026.

Il Presidente

Ugo Candia